

Esente da imposta di bollo e di registro (art.82 CTS D.Lgs. 117/2019)
N. 305082 REPERTORIO N. 16063 RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta.

A Milano, in Via Aurelio Saffi n. 32.

Avanti a me Dott. LUISA CIVITA Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparsa la Signora:

- BERNARDI TIZIANA, nata a Grosseto (GR) il 10 aprile 1958, domiciliata per la carica a Bareggio (MI), Via Don Antonio Villa n. 27/29, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, a chiedermi di dare atto delle risultanze della assemblea degli associati, che prosegue in forma straordinaria, dell'Associazione:

"golfini rossi onlus"

con sede in Bareggio (MI), Via Don Antonio Villa n. 27/29, Codice Fiscale 93040170156, associazione costituita in Italia e di nazionalità italiana, riconosciuta con Provvedimento della Regione Lombardia.

Detta assemblea si é riunita, in parte in presenza ed in parte a distanza in base al D.L. 228/2021 art.3 co.1, in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- Approvazione nuovo statuto (per adeguamento alla riforma del Terzo Settore).

Assume la presidenza dell'assemblea la comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, la quale ne constata e ne dichiara la validità di convocazione e di deliberazione per essere presenti nelle diverse modalità sopra elencate in proprio numero 8 (otto) associati sul numero complessivo di 14 (quattordici) associati e precisamente in presenza i Signori: Bernardi Tiziana, Rizzi Bianca Elvira, Angeretti Pietro, Carlotti Eleonora Giuliana, Giudali Flavia, Angeretti Carlo, Masella Cristina e collegata in videoconferenza la Signora Loner Zecchel Rita;

risultano intervenuti:

- per il Consiglio Direttivo: oltre ad essa Presidente, Angeretti Carlo - Vice Presidente e i Consiglieri Loner Zecchel Rita e Masella Cristina;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente Moscardi Cristina e i Revisori Roggero Gianna Maria e Vigo Walter in videoconferenza;
e per essere stata convocata l'assemblea a norma di Statuto.

Il Presidente dichiara aperta la seduta. Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Il Presidente espone i motivi già noti che consigliano di procedere ad una modifica statutaria per adeguare lo Statuto vigente alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Rende noto a tutti i presenti che lo Statuto, nella veste attuale è stato già approvato nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo.

Precisa infine che nella nuova stesura statutaria, la durata di tutte le cariche sociali è prevista anziché per tre anni come oggi, per cinque

REGISTRATO A MILANO 1

IL 26/04/2022

AL N. 33348 SERIE 1T

EURO

anni per una ragione di semplificazione lavorativa e chiede all'Assemblea di deliberare anche su questo punto.

Procede infine a leggere tutti i punti del nuovo Statuto soffermandosi su quelli mutati.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità di voti espressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera

1) di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione illustrato dal Presidente, testo che da me letto alla comparsa, da essa approvato e con me firmato si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

2) di deliberare che tutte le cariche sociali - al momento in cui avrà efficacia il nuovo statuto - si intenderanno prolungate sino alla scadenza del quinto anno dalla loro nomina.

Il Presidente rimane incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie o utili per l'iscrizione del presente atto presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), nonché di apportare allo Statuto ora approvato, qualunque modifica richiesta per tale scopo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola, la seduta è tolta ad ore diciassette.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che lessi alla comparsa che l'approva e con me lo firma in calce , alle ore diciassette e minuti quindici.

Occupa di un foglio tre facciate e sin qui della quarta scritte da persona di fiducia e da me.

F.TO

BERNARDI TIZIANA

IL NOTAIO LUISA CIVITA

Allegato "A" al numero 305082/16063 di repertorio

STATUTO

"GOLFINI ROSSI ETS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita una associazione denominata

"Golfini Rossi ETS"

formalmente costituita il 21 Ottobre 2015 con atto notarile (registrato a Milano il 30.10.2015 al n.ro 29098 - repertorio n. 297078 n. raccolta 13382).

Golfini Rossi è un Ente del Terzo Settore, si ispira a principi del Terzo Settore e viene regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

Il presente Statuto resta per intero sospensivamente condizionato, in quanto alla sua efficacia, all'avverarsi degli eventi di cui all'art.104, comma 2 del D.Lgs 117/2017. Di contro, lo statuto attualmente vigente, corrispondente ai requisiti ONLUS ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.460/1997, mantiene la sua efficacia sino all'avverarsi della condizione sospensiva precedentemente richiamata.

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs 117/2017 e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) Golfini Rossi aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS, eliminando la qualifica ONLUS, e solo da quel momento assumerà la denominazione di

“Golfini Rossi ETS”. Con l’adozione dell’acronimo ETS verrà a cessare l’efficacia delle clausole statutarie rese necessarie per l’adesione alla normativa ONLUS, divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni Golfini Rossi utilizzerà l’acronimo ETS nella denominazione dell’associazione, nei suoi segni distintivi, negli atti formali, nella corrispondenza interna ed esterna e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Bareggio. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

3. L’associazione potrà avere sedi secondarie in Italia e all’estero, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

4. La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sia in Italia che all’estero e agisce in modalità conformi ai principi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo e nel rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale. In particolare, promuove una cultura di solidarietà e cooperazione sviluppando, organizzando e realizzando il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più sfavorite del mondo, in particolar modo della Tanzania, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 3;

lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto

delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione si propone di:

- a) organizzare e gestire corsi di formazione, convegni, seminari, cicli di conferenze o altre iniziative di educazione per diffondere la cultura della solidarietà internazionale e cooperazione tra i popoli, della pace, della tutela delle risorse ambientali e culturali.
- b) promuovere e organizzare partecipazione ad esperienze di solidarietà e volontariato in Italia e nei Paesi in via di sviluppo
- c) proporre policy di volontariato e best practice ad Imprese, Istituzioni e Università, per favorire crescita e sviluppo professionale e umano;
- d) proporre, incoraggiare stesure di tesi di laurea, ricerche scientifiche, testi educativi e culturali funzionali allo sviluppo del bene comune;
- e) assegnare borse di studio o altre forme di contributi a studenti, laureati e ricercatori italiani e stranieri che intendano migliorare le proprie conoscenze e/o operare nell'ambito della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile;
- f) ingaggiare e aggregare reti culturali, artistiche e ricreative per facilitare l'incontro tra le diverse culture;
- g) curare la realizzazione, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni, libri, documenti, filmati e svolgere attività di comunicazione in genere, a sostegno delle attività di volontariato e cooperazione, nei limiti e nel rispetto della legge 25 febbraio 1987 n. 67
- h) realizzare programmi, iniziative e progetti volti a conciliare gli obiettivi di sviluppo socio-economico e benessere con la tutela delle risorse ambientali e culturali, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di lotta ai cambiamenti climatici;
- i) organizzare e gestire servizi di base con riferimento a salute e istruzione per combattere la piaga della malnutrizione infantile in tutta la Regione di Rukwa, la più povera della Tanzania, attraverso una mobilitazione generale di ospedali pubblici e dispensari, scuole, la rete dei religiosi per arrivare, attraverso un effetto "domino", a tutto il Paese. Punto di partenza il Monastero di Mvimwa e il Distretto di Nkasi;
- j) assicurare una assistenza sanitaria di base alle persone disagiate e fragili dei villaggi rurali particolarmente isolati, attraverso work-camp sanitari e soluzioni di mobile clinic, anche attraverso la creazione di Centri per la salute, focalizzati su Donne e Bambini;
- k) promuovere e organizzare forme di accoglienza e di istruzione per un possibile futuro professionale alle popolazioni in assoluto più fragili: bambini, anziani, malati e disabili ricercando, per questi ultimi, soluzioni volte a contribuire al miglioramento della qualità della vita;
- l) progettare centri studi – scuole di alta formazione per favorire progresso e sviluppo sostenibile, anche nelle zone rurali della Tanzania, nei settori della salute, nutrizione, igiene, nonché migliorare la didattica e gli ambienti scolastici esi-

stenti;

- m) portare educazione di qualità sui temi di salute, igiene e nutrizione nelle scuole primarie e secondarie del Distretto di Nkasi.
- n) formare le strutture sanitarie del Monastero (infermieri, medici, nutrizionisti, altro personale sanitario), assicurando aggiornamento professionale continuo, anche offrendo gradualmente i medesimi servizi formativi a tutte le strutture sanitarie del Distretto di Nkasi e Regione di Rukwa;
- o) promuovere e partecipare all'elaborazione e alla proposta di interventi legislativi a favore dell'intero Paese in materia di sistemi educativi (formazione obbligatoria nelle scuole primarie e secondarie sui temi di igiene e nutrizione) e in materia di definizione degli standard di igiene nei luoghi pubblici, in particolare cucine e bagni delle scuole;
- p) promuovere un accesso al cibo per tutti in quantità sufficiente e qualità, con produzioni alimentari diversificate ed ecologicamente sostenibili a livello locale e/o Regionale – favorendo il nesso tra nutrizione e salute, con particolare attenzione alle colture con più alto valore nutritivo e/o maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, favorendo biodiversità;
- q) favorire la produzione di accesso al mercato agevolato che garantisca la continuità delle filiere alimentari, di approvvigionamento e distribuzione e la sussistenza ai piccoli agricoltori, allevatori e pescatori;
- r) sviluppare iniziative di food lost – food waste, favorendo la filiera agro-alimentare nel suo intero contesto;
- s) avviare/promuovere attività imprenditoriali sostenibili (micro-impresa e impresa anche nella prospettiva dell'economia circolare resiliente ai cambiamenti climatici), focalizzate alla crescita economica inclusiva, ad impatto sociale ed ambientale, rispondendo ai bisogni delle comunità locali (preservazione del contesto rurale), sul modello del business inclusivo;
- t) L'Associazione opera nei principali settori di sviluppo del territorio rurale, quali ad esempio: sanitario, manifatturiero, dell'energia, dell'acqua e dell'agricoltura, dell'ambiente, dei servizi di produzione e trasformazione del cibo, dei servizi per l'igiene etc.
- u) L'Associazione promuove attività produttive e commerciali sostenibili (micro-impresa e impresa nella prospettiva dell'economia circolare anche resiliente ai cambiamenti climatici), di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, inteso come rapporti di produttori operanti nelle aree economicamente svantaggiate della Tanzania. L'Associazione opera con le seguenti modalità:
 - promuove accordi di lunga durata finalizzati a favorire l'accesso dei produttori della Tanzania al mercato globale;
 - accerta pagamenti di prezzo equo, condizioni di lavoro sicuro, contrasto al lavoro minorile, nel rispetto della legalità, libertà e della dignità umana;
 - attua misure di sviluppo in favore dei produttori.

3. Nella realizzazione delle suddette attività l'associazione intende:

- a) rafforzare l'ambito di collaborazione con il Monastero Benedettino di Mvimwa, situato nella Regione di Rukwa, nella sua opera di trasformazione socio-culturale del territorio e di miglioramento complessivo dello stato di salute e benessere economico delle popolazioni poverissime della Regione;
- b) rafforzare le partnership già esistenti tra Monastero, Istituzioni italiane e della

Tanzania con nuove alleanze in altri Paesi europei e africani, utili ad accelerare progresso delle popolazioni fragili, nonché facilitare l'accesso a bandi nazionali e internazionali;

- c) prestare la propria opera e collaborare, nei settori di cui sopra, con enti e organizzazioni nazionali e internazionali, pubblici e privati, università, istituti di ricerca, associazioni, gruppi di circoli che ne facciano richiesta o con i quali ci sia intesa di finalità.

4. La collaborazione con il Monastero Benedettino di Mvimwa è da intendersi prioritaria, non esclusiva. Tutte le best practice man mano realizzate a Mvimwa potranno essere replicate a favore di popolazioni fragili in altri territori disagiati della Tanzania e in generale dei Paesi in via di Sviluppo.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.

3. Il numero degli associati è illimitato.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la *deliberazione, con le specifiche motivazioni*, all'interessato. Le modalità di ammissione sono attuate da apposito regolamento interno nel rispetto del Codice del Terzo settore.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dando comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo

e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di cinque (5) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o dipendente o componente di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo e risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni,

di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza se non nominato il Collegio dei Garanti, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza e deve essere affisso presso la sede sociale.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio rendiconto del conto consuntivo e preventivo nonché della relazione sull'attività svolta e quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di cinque (5) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività entro il mese di aprile;
- f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi* dalla chiusura dell'esercizio finanziario (coincidente con l'anno solare) nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando

- l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri**;
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni* prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

6. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione

che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque (5) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla leg-

ge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TO

BERNARDI TIZIANA

IL NOTAIO LUISA CIVITA

Copia conforme all'originale.
Consta di n. 16 facciate.
Milano, 26 aprile 2022